

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO A FAVORE DELLE PERSONE PORTATRICI DI HANDICAPS

(Del. C.P. 30/96)

* * * * *

ART. 1 FUNZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE

Nel quadro dei principi generali posti dallo Stato con la legge 5 Febbraio 1992, n.104 diretti a garantire il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata per la sua piena integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società rimuovendo gli stati di emarginazione e di esclusione sociale, la Provincia Regionale di Enna istituisce un servizio sovracomunale di assistenza e sostegno.

ART. 2 SERVIZIO ASSISTENZA "H"

1. Il servizio previsto dal precedente articolo 1 è costituito da un ufficio denominato "Ufficio H".
2. L'Ufficio "H" svolge attività tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore Socio-Culturale.
3. L'Ufficio "H" non costituisce ulteriore struttura burocratica in cui in atto si articola il settore Socio-Culturale, ai sensi della deliberazione consiliare n.76 del 25/9/1995 con la quale è stata determinata la nuova pianta organica del personale e l'organigramma degli uffici provinciali.

ART. 3 COMPITI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio "H" provvede al censimento, alla verifica e al controllo delle persone portatori di handicaps nell'ambito del territorio provinciale.
2. Cura ogni intervento presso Amministrazioni pubbliche, Enti, Istituzioni ed Aziende per la rimozione ed il superamento di tutti i fattori che possano limitare la libertà e la realizzazione sociale delle persone di cui al comma precedente nei settori sanitario, scolastico, culturale, lavorativo, dei trasporti pubblici, nonché nell'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.

ART. 4
ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

1. Nello svolgimento della propria attività l'Ufficio si avvale della collaborazione dei servizi amministrativi della Provincia Regionale e dei Comuni previa intesa con le Amministrazioni interessate.
2. Gli Uffici tecnici degli enti locali della Provincia collaborano con l'Ufficio per la individuazione delle opere edilizie necessarie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accesso e la visitabilità da parte delle persone handicappate.
3. Gli uffici di cui al precedente comma prestano ogni altra attività collaborativa ritenuta utile nell'ambito del settore professionale di competenza.

ART. 5
DOTAZIONE DI PERSONALE

1. Il Dirigente del settore Socio-Culturale individua con proprio provvedimento le unità di personale –non superiori a due- da destinare all'ufficio "H" e designa il Responsabile.
2. Il personale anzidetto deve essere scelto tenendo conto della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel servizio –anche volontario- in favore delle persone portatrici di handicaps.

ART. 6
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'ufficio promuove l'associazionismo volontario come fattore di elevazione e solidarietà umana.
2. Si avvale nella propria attività conoscitiva ed operativa delle Associazioni di volontariato e di Gruppi sociali in grado di offrire un apporto –anche culturale- utile al proseguimento ed all'attuazione dei principi contenuti nella legge 5 Febbraio 1992 n.104.

ART. 7
PROGRAMMAZIONE

In applicazione dell'articolo 13 –comma 1- n.1 lettera a) della L.R. n.9/86, l'ufficio "H" studia e propone –con l'apporto dei soggetti indicati negli articoli 4 e 6 del presente Regolamento- gli opportuni interventi in materia di realizzazione di strutture, di utilizzo di quelle esistenti e di servizi assistenziali di rilevanza sovracomunali.

ART. 8
CONTROLLO DELLA ATTIVITA'

1. Il dipendente preposto all'ufficio "H" redige –annualmente- una relazione diretta ad evidenziare l'attività svolta nella quale sono riassunte, anche le proposte per il miglioramento del servizio.
2. La relazione è trasmessa al Presidente della Provincia ed ai Sindaci dei Comuni.

ART. 9
DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. L'ufficio "H" assicura la propria attività per un giorno alla settimana.
2. Il Responsabile dell'ufficio determina l'orario di ricevimento del pubblico dandovi la più ampia pubblicità.

ART.10
ATTIVITA' FORMATIVA

1. L'Ufficio "H" promuove l'organizzazione di seminari ed incontri fra soggetti pubblici e privati sui vari temi inerenti l'attuazione dei principi di promozione sociale, civile e di tutela della persona handicappata.
2. In tale attività rientra, anche l'organizzazione di corsi formativi da gestire con l'ausilio delle organizzazioni di volontariato sociale.

ART.11
ATTIVITA' INFORMATIVA

L'ufficio "H" promuove e cura la massima diffusione e conoscenza delle disposizioni normative dirette alla tutela degli handicappati o che prevedono facilitazioni e benefici a loro favore.

ART.12
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua ripubblicazione dopo il favorevole riscontro in sede di legittimità.
2. Copia dello stesso è trasmesso a tutti i Sindaci dei Comuni ed alle associazioni di volontariato sociale.

INDICE

❖ ART. 1 – Funzione della Provincia Regionale	Pag. 1
❖ ART. 2 – Servizio assistenza “H”	Pag. 1
❖ ART. 3 – Compiti dell’ufficio	Pag. 1
❖ ART. 4 – Attività di collaborazione	Pag. 2
❖ ART. 5 – Dotazione di personale	Pag. 2
❖ ART. 6 – Associazioni di volontariato	Pag. 2
❖ ART. 7 – Programmazione	Pag. 2
❖ ART. 8 – Controllo della attività	Pag. 3
❖ ART. 9 – Disciplina del servizio	Pag. 3
❖ ART.10 – Attività formativa	Pag. 3
❖ ART.11 – Attività informativa	Pag. 3
❖ ART.12 – Entrata in vigore	Pag. 3